



# COMUNE DI STIENTA

*Provincia di Rovigo*

---

**Funzioni Associate Comuni di Occhiobello e Stienta  
Area Intercomunale 1  
Affari Generali**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

**REG. GENERALE DETERMIN. 525  
REG. DRS N. 44 IN DATA 17-10-2018**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA  
PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI (DATA PROTECTION OFFICER) -  
CIG. Z15255D802**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Visto il decreto prot. n. 43 del 28 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha nominato per il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2018, in applicazione dell'articolo 97, comma 4 lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (poi, T.U.E.L.) il Responsabile dell'Area intercomunale 1 Affari generali;

VISTI gli artt.109, 153 e 191 del dlgs n.267/2000 e artt. 6 e 24 del Regolamento di contabilità del Comune.

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 31326 del 29 dicembre 2017 di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Area intercomunale 1 Affari generali dei Comuni di Occhiobello e Stienta, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. d) del d. lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento unico di programmazione DUP 2018/2020;

Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 27 febbraio 2018, esecutiva, di aggiornamento del Documento unico di programmazione DUP 2018/2020 – Nota di aggiornamento al DUP;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si è provveduto all'approvazione del bilancio unico di previsione 2018/2020;

Rilevato che il 25 maggio 2018 ha avuto diretta applicazione nell'ordinamento giuridico italiano il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation),

che sostituisce la direttiva CE sulla protezione dei dati attualmente vigente ed il D.Lgs. 196/2003 nelle parti non conformi al Regolamento stesso;

Considerato che le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa comunitaria sopravvenuta, devono obbligatoriamente nominare il DPO (Data Protection Officer) ovvero il Responsabile della protezione dei dati, figura che si affianca al titolare del trattamento, ai responsabili del trattamento e ai subresponsabili del trattamento dei dati;

Visti gli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679 che disciplinano la designazione, la posizione e i compiti del Responsabile della protezione dei dati;

Visto l'art. 8 comma 2 e seguenti del Regolamento comunale per la protezione dei dati personali, che delineano le funzioni e le competenze del Data Protection Officer, in conformità con i citati artt. 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679;

Visto l'art. 8 del Regolamento comunale per il trattamento dei dati personali, che stabilisce che il Responsabile della protezione dei dati può essere individuato:

- in un dipendente dell'Ente, inquadrato nella cat. D con profilo professionale di Istruttore direttivo;
- in un soggetto esterno selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica fra soggetti aventi le medesime qualità professionali richieste al dipendente, che abbiano maturato approfondita conoscenza del settore e delle strutture organizzative degli enti locali, nonché delle norme e procedure amministrative agli stessi applicabili; i compiti attribuiti al RPD sono indicati in apposito contratto di servizi;
- in un soggetto unico, anche esterno alla pubblica amministrazione o alle pubbliche amministrazioni interessate, designato da più Enti locali mediante esercizio associato della funzione nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina del DPO avvalendosi di un soggetto esterno selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, ma avvalendosi di un unico soggetto designato da più Enti locali mediante esercizio associato della funzione nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, poiché nella struttura organizzativa dell'Ente non è presente una professionalità che possieda le necessarie caratteristiche: elevata competenza giuridica e informatica e ruolo *super partes e soprattutto* che risulti al di fuori di qualsiasi trattamento dei dati;

Viste altresì le Linee guida emesse dal Garante della privacy in ordine ai responsabili della protezione dei dati;

Rilevato che fra le competenze e conoscenze specialistiche pertinenti la figura del RPD rientrano le seguenti:

- conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa un'approfondita conoscenza del Regolamento UE 2016/679;
- familiarità con le operazioni di trattamento svolte;
- familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
- conoscenza dello specifico settore di attività e dell'organizzazione del titolare/del responsabile;

- capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione del titolare/del responsabile”;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. “Codice degli appalti”;

Viste le note della Provincia di Rovigo prot. n. 12996 del 10 aprile 2018, prot. n. 16141 del 7 maggio 2018, prot. n. 17779 del 16 maggio 2018 e prot. n. 24617 del 6 luglio 2018, mediante le quali la medesima Provincia ha dato avvio a una consultazione preliminare di mercato finalizzata a individuare un soggetto esterno cui conferire l'incarico di Responsabile della protezione dei dati, sia per sé che per gli Enti locali che ne avessero fatto richiesta;

Rilevato che con nota prot. n. 9837 del 20 aprile 2018 questa Amministrazione ha aderito alla consultazione preliminare di mercato di cui agli artt. 66 e 67 del d. lgs. n. 50/2016 messa in campo dalla Provincia di Rovigo;

Vista la nota prot. n. 26448 del 23 luglio 2018 della Provincia, mediante la quale, all'esito della consultazione preliminare di mercato, la medesima ha trasmesso le proposte pervenute in merito al conferimento dell'incarico e il relativo quadro economico, con un compenso articolato per fascia di abitanti, come allegato alla presente determinazione;

Richiamati in particolare l'art. 36 comma 2 del Dlgs n. 50/2016 che prevede che *le stazioni*

*appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e l'art. 37 , comma 1, del medesimo Dlgs n. 50/2016 che stabilisce che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;*

RILEVATO che la spesa necessaria per l'affidamento della fornitura in oggetto risulta essere di gran lunga inferiore a € 40.000,00 e pertanto, ai sensi dell'art. l'art. 36, comma 2, lettera a) è possibile procedere all'affidamento diretto, fra i soggetti che hanno formulato proposta economica in ordine alla consultazione preliminare di mercato indetta dalla Provincia di Rovigo;

VISTE le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi degli operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

RITENUTO pertanto di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, affidando il

Determinazione Area Intercomunale 1 - Affari Generali n.44 del 17-10-2018 Comune di Stienta

servizio all'impresa fra quelle selezionate nell'ambito della procedura di consultazione preliminare di mercato intrapresa dalla Provincia di Rovigo, che ha offerto il prezzo più basso di euro 1.800,00, Iva esclusa annui, in relazione alla fascia di abitanti di appartenenza di questo Ente;

RILEVATO che tale soggetto risulta essere la ditta Studio Sicurlav di Geom. Marchiori Mosè con sede legale in Piazza Maggiore, 9 – Cologna Veneta (VR) C.F. MRCMSO76A20E512Y;

VISTA la proposta di offerta n. 11907/18, che aderisce alle esigenze dell'Ente;

Visto l'art. 8 comma 1 del Regolamento comunale per la protezione dei dati che stabilisce le cause di incompatibilità al conferimento e allo svolgimento dell'incarico e rilevata l'insussistenza;

RILEVATO che il contratto di affidamento del servizio, contenente le condizioni e le specifiche tecniche per lo svolgimento dello stesso, trattandosi di affidamento di servizio con corrispettivo di importo inferiore a euro 40.000,00, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il servizio di Responsabile della protezione dei dati sarà disimpegnato tramite apposito professionista esperto in materia, Mosè Marchiori, certificato dal Tuv - Italia come Privacy Officer e Consulente della privacy (Cdp n. 334 del 2 ottobre 2017), che si affiancherà in ragione del suo ruolo al responsabile e ai titolari del trattamento dati;

ACQUISITO il Durc regolare in relazione all'impresa;

RITENUTO

- il prezzo congruo rispetto al servizio offerto, in relazione alla professionalità della ditta;
- di incaricare la Ditta Sicurlav del servizio in oggetto per il periodo ottobre 2018 – dicembre 2019, impegnando le somme necessarie a valere sul capitolo 197 del bilancio di previsione anno 2018-2020, suddiviso nel biennio come segue:
  - € 450,00 oltre iva 22% – anno 2018
  - € 1.800,00 oltre iva 22% – anno 2019;

ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;

RILEVATO che il sottoscritto non è in situazioni di conflitto d'interesse/incompatibilità con l'assunzione del presente provvedimento;

VISTI l'art. 107 e 183 del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1) Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, a seguito di consultazione preliminare di mercato, alla ditta **Studio Sicurlav di Geom. Merchiori Mosè** con sede in Piazza Maggiore, 9 – Cologna Veneta (VR) C.F. MRCMSO76A20E512Y il servizio di Responsabile della protezione dei dati di cui al Regolamento UE 679/2016 per il periodo ottobre 2018 – dicembre 2019, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016.

2) Di approvare l'offerta – progetto di servizio n. 11907/18, allegata alla presente determinazione.

3) Di dare atto che il contratto di affidamento del servizio, contenente le condizioni e le specifiche tecniche per lo svolgimento dello stesso, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore a euro 40.000,00, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016;

4) Di dare atto che il servizio di Responsabile della protezione dei dati sarà disimpegnato tramite apposito professionista esperto in materia, Mosè Marchiori, certificato dal Tuv - Italia come Privacy Officer e Consulente della privacy (Cdp n. 334 del 2 ottobre 2017), che si affiancherà in ragione del suo ruolo al responsabile e ai titolari del trattamento dati;

5) Di impegnare a tal fine la spesa complessiva sopra indicata, come di seguito riportato:

**- € 450,00 oltre iva 22% – anno 2018**

**- € 1.800,00 oltre iva 22% – anno 2019.**

Imputando la spesa sul capitolo 197 del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta adeguata disponibilità.

6) Di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009.

7) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

il Responsabile dell'Area Intercomunale 1  
Affari Generali  
MEDICI ANGELO

ATTESTAZIONE ex artt. 153, c.5, 184 e 191 D.lgs 267/2000

VISTO

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e positivo riscontro del controllo amministrativo, contabile e fiscale

Sienta, li \_\_\_\_\_

il Responsabile dell'Area Intercomunale 2  
Ragioneria e Contabilità  
De Tomas dr.ssa Cristina

PUBBLICAZIONE ex artt. 7 e 47 Statuto

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sienta.

Sienta, li \_\_\_\_\_

il messo comunale

il Segretario Comunale  
Medici dr. Angelo

Inoltrata alla Giunta Comunale in data \_\_\_\_\_

il Segretario Comunale  
Medici dr. Angelo

